



**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Gestione Risorse Idriche**

N. 299 - 14916 /2012

**OGGETTO:** D.Lgs. 387/2003 - Domanda datata 28/7/2011 di E.C.A. SpA di Autorizzazione Unica per realizzazione di impianto idroelettrico mediante derivazione d'acqua dal Torrente Dora Riparia in Comune di Cesana Torinese. Provvedimento di rigetto.

**Il Dirigente**

**Premesso che:**

- in data 28/7/2011 (prot. n. 673757 del 8/8/201) la E.C.A. SpA ha presentato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico mediante derivazione d'acqua dal Torrente Dora Riparia in Comune di Cesana Torinese;
- in data 8/9/2011 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi al fine di consentire l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni coinvolte, nonché al fine di esaminare il progetto di che trattasi, analizzare tutti i vincoli gravanti sulle opere, richiedere eventuale documentazione integrativa da parte degli intervenuti, programmare i lavori della Conferenza medesima e, in generale, valutare tutte le problematiche in essere;
- nell'ambito della suddetta Conferenza sono stati individuati i seguenti atti di assenso che, per la realizzazione dell'intervento in questione, devono confluire nel provvedimento di Autorizzazione Unica:

Normativa cui si riferisce l'atto da acquisire	Amministrazione ed Ufficio competente al rilascio
L.R. 40/1998 e ss.mm.ii.: giudizio di compatibilità ambientale	Provincia di Torino, Servizio Valutazione di Impatto Ambientale
D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R: concessione di derivazione di acqua pubblica	Provincia di Torino, Servizio Gestione Risorse Idriche
D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. permesso di costruire	Comune di Cesana Torinese
L. 1766/1927 mutamento di destinazione d'uso per terreni gravati da uso civico	Regione Piemonte - Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici, Comune di Cesana Torinese
D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e L.R. 32/2008 e ss.mm.ii autorizzazione ad eseguire i lavori in zona soggetta a vincolo paesaggistico	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Torino e Regione Piemonte - Settore attività di gestione e valorizzazione del paesaggio
R.D. 523/1904 e s.m.i. autorizzazione in linea idraulica	Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino
D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R e ss. mm.ii. concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico	Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino
T.U. 11/12/1933 n. 1775 e L.R. 23/1984	Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino
L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. autorizzazione ad eseguire i lavori in zona soggetta a vincolo idrogeologico	Corpo Forestale dello Stato, Regione Piemonte - Settore idraulica forestale e tutela del territorio, Regione Piemonte - Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico



D.Lgs. 259/2003, art. 95 nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate	Ministero Sviluppo Economico, Dipartimento delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta
D.P.R. 237/2001 apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità	Provincia di Torino – Servizio Espropriazioni
D.Lgs. 285/92: interferenza con viabilità	ANAS, Comune di Cesana T.se
Connessione alla rete di Enel Distribuzione	Enel Distribuzione SpA
Parere di ATO3 e del soggetto gestore del servizio idrico integrato	ATO 3 Torinese e Smat SpA
Parere in materia sanitaria	A.S.L. TO3
D.Lgs. 152/2006 approvazione Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo	Comune di Cesana Torinese
L. 447/1995 e s.m.i Autorizzazione alle emissioni acustiche	Comune di Cesana Torinese

- con nota in data 28/9/2011 prot. n. 803327 si è provveduto ad assegnare al proponente sessanta giorni per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti riportati nel verbale della suddetta Conferenza e nelle note a questo allegate;
- in data 2/2/2012 si è svolta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi al fine di esaminare le integrazioni pervenute; a conclusione della suddetta riunione, come risulta dal relativo verbale agli atti, il responsabile del procedimento in considerazione delle criticità emerse dall'esame della documentazione da parte dei soggetti intervenuti, ha comunicato che avrebbe provveduto a verificare la sussistenza di eventuali elementi ostativi, non superabili con prescrizioni, alla possibilità di rilascio della Autorizzazione Unica richiesta;
- la E.C.A. SpA con nota in data 15/2/2012 (prot. n. 138205 del 16/2/2012) ha chiesto la sospensione dei termini del procedimento *“per meglio analizzare e superare le ultime criticità emerse in sede di Conferenza dei Servizi”*;
- con nota di questo Servizio in data 22/2/2012 prot. n. 147924 è stata trasmessa al richiedente, ai sensi dell'art. n. 10bis della L. 241/1990, apposita *“comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”*, evidenziando che:
  - 1) le *“Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, approvate con D.M. 10/9/2010, prevedono che le richieste integrative ritenute necessarie per la valutazione dell'intervento vengano formulate in un'unica soluzione e che, ove queste non vengano prodotte o vengano prodotte solo in parte, la Conferenza dei Servizi debba procedere all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili. Per quanto sopra, dovendo assicurare un termine certo alla conclusione del procedimento, come stabilito dalle disposizioni vigenti (D.M. 10/9/2010 e D.Lgs. 3/3/2011 n. 28), la richiesta di sospensione dei termini del procedimento contenuta nella citata nota in data 15/2/2012 non poteva essere accolta;
  - 2) dall'esame dei pareri espressi in Conferenza dai soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento, risultavano i seguenti motivi ostativi a preclusione della approvazione del progetto:
    - il posizionamento della condotta a tergo delle scogliere, in contrasto con le disposizioni del R.D. 523/1904 e del PRGC del Comune di Cesana T.se;
    - la localizzazione dell'edificio centrale in classe IIIa, in contrasto con le disposizioni del PAI e non essendo stata dimostrata l'impossibilità di una alternativa progettuale;
    - gli elevati volumi di inerti in esubero, per i quali dalla documentazione progettuale non risulta



una collocazione certa, tenuto conto che l'area di Salbertrand indicata nella progettazione non è autorizzata in tal senso e che invece la Conferenza deve approvare il Piano di gestione;

- la mancata disponibilità dei terreni all'atto di presentazione della domanda di Autorizzazione Unica, come previsto al punto 13.1 lettera d) del D.M. 10/9/2010, tenuto conto che nel corso della istruttoria è stata accertata la sussistenza di usi civici su parte dei terreni interessati dall'intervento;
- la mancata approvazione della progettazione del prolungamento della condotta di scarico del depuratore di Cesana T.se da parte di Smat SpA e dell'ATO3 Torinese;
- la spinta artificializzazione dell'alveo dovuta alla realizzazione di manufatti a protezione per lo più delle strutture legate al nuovo intervento, con impatto non trascurabile sia dal punto di vista paesaggistico che di funzionalità fluviale, anche in assenza di un piano di monitoraggio ambientale post operam che individui le eventuali azioni da intraprendere in caso di mancato mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Fiume Po;
- il mancato adeguamento del dimensionamento idraulico dei manufatti, tale da non consentire l'ingresso nella vasca di carico di quantitativi d'acqua superiori a quelli richiesti in concessione;
- l'interessamento solo di parte dell'impianto in relazione al reinserimento e recupero ambientale, come da relativo piano.

3) come disposto dal citato art. 10bis della L. 241/1990, il richiedente poteva esercitare il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi, dovendosi comunque la Conferenza pronunciare sulla base degli elementi disponibili e senza la possibilità di chiedere ulteriori integrazioni;

- in riferimento alla suddetta comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con note in data 6/3/2012 rispettivamente prott. nn. 1347 e 1348 il Comune di Cesana T.se ha evidenziato che:

- 1) *"questo Comune già in sede di Conferenza dei Servizi ha espresso la sua volontà ad apportare una variante di PRGC per rendere la posa della condotta forzata compatibile con il Piano Regolatore"*, rimarcando altresì che l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- 2) *"questo Ente ha avviato la pratica per il mutamento temporaneo di destinazione delle aree gravate da uso civico interessate dal costruendo impianto idroelettrico. Si ritiene, peraltro, che tale mutamento temporaneo di destinazione debba essere ricondotto nell'ambito del procedimento unico con l'intervento del competente Servizio della Regione Piemonte"*;

- risulta altresì pervenuta da parte di Smat SpA – gestore unico del Servizio Idrico Integrato, la nota in data 8/3/2012 prot. n. 15145, in cui si comunica che *"questa Società è disponibile, in linea di massima, a spostare il punto di scarico acque reflue urbane del depuratore di Mollieres Torinese recapitante nel Torrente Dora Riparia. Ovviamente la realizzazione dell'opera è subordinata alla definizione dell'impegno di spesa, alle autorizzazioni degli Enti competenti, alla realizzazione di una progettazione esecutiva comprensiva dell'acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù e a una convenzione con i Comuni di Cesana Torinese e Claviere che determini le attività per la gestione e manutenzione della nuova condotta e i relativi compensi"*;

- con nota in data 7/3/2012 (prot. n. 203233 del 9/3/2012) la E.C.A. SpA ha presentato le proprie osservazioni con riferimento alla citata comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; in particolare:



- 1) con riferimento al posizionamento della condotta a tergo delle scogliere, ha osservato che “... questa collocazione è l'unica possibile. Il Comune ha espresso la sua volontà a variare di conseguenza il proprio PRGC, come già espresso in sede di Conferenza dei Servizi, e come ribadito nella lettera allegata”;
  - 2) con riferimento alla localizzazione dell'edificio centrale in classe IIIa ha comunicato la possibilità dello spostamento del fabbricato in sponda sinistra, in posizione frontalmente opposta a quella del sito originario;
  - 3) con riferimento ai volumi di inerti in esubero, ha osservato che “lo spostamento del fabbricato centrale in sponda sinistra ha permesso di ottenere anche una diminuzione dell'eccedenza del materiale di scavo, passando da 18.670,51 mc a circa 12.100 mc. Questo materiale verrà trattato come terra e roccia da scavo secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006. Si sta valutando la possibilità di conferire queste terre e rocce da scavo presso una delle centrali di betonaggio presenti in valle per ottenere da queste parti del calcestruzzo e/o dell'asfalto necessari alla realizzazione dell'impianto”;
  - 4) con riferimento alla mancata disponibilità dei terreni all'atto di presentazione della domanda di Autorizzazione Unica, come previsto al punto 13.1 lettera d) del D.M. 10/9/2010, ha osservato che “come dichiarato dal Comune di Cesana Torinese nella lettera allegata, lo stesso ha avviato la procedura di mutamento temporaneo di destinazione delle aree gravate da usi civici”;
  - 5) con riferimento alla mancata approvazione della progettazione del prolungamento della condotta di scarico del depuratore di Cesana T.se da parte di Smat SpA e dell'ATO3 Torinese, ha osservato che “la Società Smat ha dato la sua disponibilità allo spostamento del punto di scarico del depuratore di Mollieres. Nel momento in cui il progetto avrà superato la fase di compatibilità ambientale si provvederà a definire i rapporti tra Smat SpA e la Società proponente”;
  - 6) con riferimento alla spinta artificializzazione dell'alveo dovuta alla realizzazione di manufatti a protezione per lo più delle strutture legate al nuovo intervento, ha osservato che “Lo spostamento del fabbricato di produzione in sponda sinistra comporta una notevole riduzione delle opere di protezione previste con conseguente notevole riduzione dell'artificializzazione dell'alveo”, quantificata pari al 42,5% per quanto riguarda le scogliere ed al 52,6% per quanto riguarda le opere trasversali;
  - 7) con riferimento al mancato adeguamento del dimensionamento idraulico dei manufatti, ha proposto alcune modifiche progettuali nella vasca di carico, allo scopo di modificare il metodo di limitazione della portata captata;
  - 8) con riferimento all'interessamento solo di parte dell'impianto in relazione al reinserimento e recupero ambientale, come da relativo piano, ha osservato che “Lo spostamento del fabbricato centrale in sponda sinistra, nei pressi di un'area individuata dal Comune di Cesana Torinese idonea all'insediamento di un villaggio turistico permetterà, una volta dismesso l'impianto idroelettrico, di venderne il fabbricato oppure di convenzionarne l'utilizzo con il Comune o con laproprietà del villaggio turistico per utilizzarlo come ricovero mezzi di manutenzione e/o magazzino”;
- al fine di esaminare la suddetta documentazione trasmessa con nota in data 7/3/2012 e conseguentemente valutare l'eventuale permanenza dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in precedenza sintetizzati, la Conferenza dei Servizi si è riunita in via decisoria in data 16/4/2012, come da verbale agli atti;

#### **Constatato che:**



- la suddetta Conferenza dei Servizi ha rilevato il permanere, tra gli altri, dei seguenti principali elementi ostativi, senza il superamento dei quali il progetto non ha le caratteristiche di compatibilità idraulica ed ambientale che possano consentire il rilascio in senso favorevole della Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e degli atti di assenso che in essa devono confluire, con particolare riferimento alla autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, alla concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R ed al giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998: 1) contrasto con le disposizioni del R.D. 523/1904 e del P.R.G.C. del Comune di Cesana T.se in relazione al posizionamento della condotta a tergo delle scogliere; 2) assenza del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stante quanto sopra la suddetta Conferenza dei Servizi, dopo approfondita disamina anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi coinvolti, ha concordato sulla impossibilità di approvare il progetto come presentato e pertanto si è espressa in senso negativo in ordine alla possibilità di realizzare l'intervento in oggetto, a causa del permanere di parte degli elementi ostativi richiamati nella citata comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;

**Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra:**

di rigettare per inattuabilità la sopracitata domanda in data 28/7/2011 di E.C.A. SpA, presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ed intesa ad ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico tramite una derivazione d'acqua dal Torrente Dora Riparia in Comune di Cesana Torinese;

**Visti:**

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775: *"Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici"*;
- la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15/3/1997 n. 59;
- il D.Lgs. 16/3/1999 n. 79, concernente l'attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i.: *"Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112"*;
- il D.M. 13/10/2003 relativo alla conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;
- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: *"Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i.: *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA)"*;
- la L. 23/7/2009 n. 99: *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;



- le "Linee Guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili" adottate dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 26817 del 20/7/2010;
- il D.M. 10/9/2010 recante l'approvazione delle linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi;
- il D.Lgs. 3/3/2011 n. 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e l'art. 35 dello Statuto Provinciale per cui la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- gli articoli 41 e 44 dello statuto;

### DETERMINA

- 1) per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di rigettare per inattuabilità la domanda in data 28/7/2011 di E.C.A. SpA, presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ed intesa ad ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico tramite una derivazione d'acqua dal Torrente Dora Riparia in Comune di Cesana Torinese;
- 2) di comunicare che, in relazione al programmato intervento e con riferimento a quanto in premessa, il presente provvedimento costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione;
- 3) di informare che, qualora permanga la necessità dell'opera in oggetto, dovrà essere presentata una nuova domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, completa degli elaborati indicati nelle Linee Guida approvate con D.M: 10/9/2010 e nella D.G.R. 30 Gennaio 2012, n. 5-3314

come integrati dalla modulistica scaricabile dal sito di questa Provincia all'indirizzo:

[http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/fonti\\_rinnovabili/index](http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/fonti_rinnovabili/index)

- 4) di notificare il presente provvedimento ed il verbale della Conferenza dei Servizi in data 16/4/2012 con i relativi allegati al richiedente ed a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nella autorizzazione unica richiesta;

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla sua notificazione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 2 MAG. 2012

VL

Il Dirigente  
(dott. Gianfranco Massazza)